



Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il *Codice delle assicurazioni private*;

VISTO l'art. 303 del predetto *Codice* e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo economico – ora delle imprese e del made in Italy – disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, concernente *il Regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*;

VISTO l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31 dicembre di ciascun anno il Ministro delle imprese e del made in Italy, tenuto conto dei risultati dell'esercizio che sono determinati nel rendiconto della gestione dell'anno precedente, determina, con proprio decreto, la misura del contributo che le imprese sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

VISTO l'articolo 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 che, nel novellare il citato articolo 303 del *Codice*, prevede che la misura del contributo sia elevata, nel limite massimo, al 15% del premio imponibile;

VISTO il rendiconto della gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nell'esercizio 2022, trasmesso dall'Amministratore delegato della CONSAP con nota n. 0311562 dell'11 ottobre 2023, nella quale, registrandosi un avanzo di bilancio che riporta il patrimonio netto del Fondo, per la prima volta dal 2007, in positivo, si rappresenta l'opportunità di confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella stessa misura prevista per l'esercizio 2023, pari al 10%;

RITENUTO opportuno, alla luce dei risultati di bilancio e tenuto conto che l'esercizio chiude con un avanzo che azzerava il *deficit* ed ha consentito al patrimonio del Fondo di tornare in positivo per la prima volta dal 2007, confermare, per il 2024, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;

VISTO il provvedimento n. 139 del 23 novembre 2023 dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - recante la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2024;



DECRETA

Art. 1

1. Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attività stessa, sono tenute a versare, per l'anno 2024, alla CONSAP — Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. — Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, è determinato nella misura del 10% dei premi incassati nello stesso esercizio, al netto della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con il provvedimento IVASS di cui in premessa.

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, le imprese di cui all'art. 1 sono tenute, entro il 31 gennaio 2024, a versare il contributo provvisorio relativo all'anno 2024, determinato applicando l'aliquota del 10% sui premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, al netto della detrazione per gli oneri di gestione e, entro il 30 settembre successivo alla data di approvazione del bilancio 2024, ad effettuare il conguaglio tra la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO